

# COMUNE DI MARIGLIANO

## STATUTO

approvato con deliberazione di C.C. n. 128 del 05.12.2006

### TITOLO I - Elementi costitutivi

#### **CAPO 1 – CONFIGURAZIONE GIURIDICA**

##### **Art. 1 - Autonomia Statutaria**

1. Il Comune di Marigliano è ente locale autonomo.
2. Rappresenta la comunità, ne cura gli interessi, ne promuove lo sviluppo, ne favorisce il progresso civile, sociale, politico, culturale ed economico.
3. Ha autonomia statutaria, normativa, organizzativa ed amministrativa.
4. Ha autonomia impositiva e finanziaria secondo le previsioni dello statuto e dei regolamenti e nell'ambito delle leggi di coordinamento della finanza pubblica.
5. La comunità locale realizza il proprio indirizzo politico ed amministrativo attraverso l'esercizio dei poteri previsti e disciplinati dallo statuto.

##### **Art. 2 - Sede – territorio – stemma – gonfalone**

1. La sede del Comune è ubicata nel Palazzo Comunale sito in Piazza Municipio. Gli organi del Comune si riuniscono di norma nella sede comunale. In casi particolari il consiglio e la giunta possono riunirsi in luogo diverso dalla sede comunale.
2. Il territorio del Comune di Marigliano ha una estensione di Km<sup>2</sup>.

22,300 e comprende le seguenti frazioni: Casaferro, Faibano, Lausdomini, Miuli, Pontecitra.

3. Il Comune di Marigliano confina con i seguenti Comuni: Nola, Acerra, San Vitaliano, Scisciano, Somma Vesuviana, Mariglianella, Brusciano.

4. Il Comune ha il proprio stemma consistente in uno scudo con fondo azzurro e verde in basso, sul quale è raffigurato un castello sormontato da tre torri con tre stelle a sei punte in alto; lo scudo è coronato da un ramo di alloro con un nastro verde, bianco e rosso al centro in basso, e da una corona in alto.

5. Il Comune negli atti e nel sigillo si identifica con il nome di Città di Marigliano, giusto regio decreto del re Umberto I del 2 aprile 1896 e ha, altresì, un proprio gonfalone, che può essere esibito nelle cerimonie e nelle pubbliche ricorrenze, accompagnato dal Sindaco o da un suo delegato.

6. L'uso e la riproduzione dello Stemma sono consentiti esclusivamente solo previa autorizzazione del Comune. Lo Stemma costituisce il logo del Comune.

### **Art. 3 - Albo Pretorio**

1. Le attività del Comune si svolgono nel principio della pubblicità e della massima conoscibilità.

2. Nella sede comunale è previsto apposito spazio da destinare ad Albo Pretorio per la pubblicazione di atti, provvedimenti, avvisi e quant'altro sia soggetto o venga sottoposto a tale forma di pubblicità dalla legge, dallo statuto e dal regolamento sull'accesso.

3. La pubblicazione degli atti, provvedimenti, avvisi può avvenire, in aggiunta all'Albo Pretorio, anche per via telematica, sul sito appositamente predisposto dal comune; in tal caso nella sede comunale sarà presente idonea postazione per la consultazione.

4. La pubblicazione degli atti è effettuata a cura degli uffici a ciò preposti.

5. Al fine di garantire un'informazione adeguata sulle attività del Comune, sono previsti ulteriori spazi e forme di pubblicità nel regolamento sull'accesso.

## **CAPO 2 – PRINCIPI GENERALI**

### **Art. 4 - Principi e finalità generali**

1. Marigliano, città di radicate tradizioni democratiche, di grande operosità, di solidarietà diffusa, di forte consuetudine alla partecipazione; aperta alla presenza e ai rapporti con popoli e culture diverse; centro culturale e scolastico; città d'arte con ricche vestigia storico – architettoniche, rappresenta il punto di riferimento di un vasto territorio nell'agro nolano e si propone come uno dei soggetti essenziali in una vasta area urbana nella provincia di Napoli.

2. Il Comune, pertanto, ispira la propria azione ai seguenti principi:

a) riconoscimento dei diritti inviolabili della persona, della pari dignità sociale, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione e di opinioni politiche di tutti i cittadini, in una visione di reale parità tra uomo e donna;

b) difesa e affermazione dei principi fondamentali della Costituzione

Repubblicana, dei valori della democrazia, dell'antifascismo e della resistenza, contro ogni forma di odio, di violenza e di intolleranza;

c) riconoscimento del carattere laico della città, dei suoi sentimenti e tradizioni anche religiose, dei valori della solidarietà e dell'impegno in campo civile e sociale, anche attraverso forme di volontariato;

d) affermazione dei valori ambientali e paesaggistici del territorio, con l'insieme del suo patrimonio storico e artistico, beni essenziali della comunità;

e) riconoscimento e affermazione del principio che l'acqua, la terra e l'aria sono un bene comune dell'umanità, che appartiene a tutti gli esseri viventi e non può essere considerato e trattato come una merce, perché la vita degli uomini, delle donne, dei bambini che popolano questo pianeta non è qualcosa che può essere mercificato;

f) tutelare la famiglia così come riconosciuta dalla Costituzione per il valore dei legami suoi propri, promuovendo all'interno il dovere al sostegno dei componenti meno autosufficienti.

3. Il Comune finalizza la sua azione a:

a) dare rilievo istituzionale alla rete della cittadinanza attiva e alle forme di relazione e di collegamento tra questa e gli organi della democrazia rappresentativa, garantendo la consultazione, l'informazione, l'accesso agli atti, nonché al controllo e alla gestione dei servizi pubblici da parte dei cittadini singoli o associati;

b) operare per superare le discriminazioni di fatto esistenti fra i sessi, attuando "le azioni positive" tese a rimuovere gli ostacoli per

la realizzazione delle pari opportunità, anche nei luoghi di lavoro;

c) valorizzare la persona anziana nella società ed operare per prevenire il distacco dalla famiglia;

d) promuovere la solidarietà della comunità locale favorendo l'espressione dell'identità culturale e la partecipazione di minoranze etniche e religiose presenti nel territorio; realizzando politiche ed iniziative di accoglienza e di riconoscimento dei diritti in favore degli stranieri immigrati, esuli, rifugiati politici e nomadi, in collaborazione con enti e associazioni del volontariato nel rispetto della convivenza civile;

e) assicurare la presenza di entrambi i sessi nella composizione della giunta e degli altri organi collegiali comunali e di enti, aziende ed istituzioni da esso dipendenti;

f) assicurare la trasparenza e l'imparzialità dell'azione amministrativa, nonché una organizzazione della struttura diretta a realizzare, secondo i criteri di efficacia ed economicità, l'efficienza degli uffici e dei servizi, individuando le responsabilità degli organi e del personale, attuando il principio della separazione dei ruoli politici da quelli amministrativi;

g) promuovere, in collaborazione con le associazioni e le istituzioni che operano nel settore, la tutela e lo sviluppo del patrimonio culturale - storico - artistico e delle tradizioni locali e la salvaguardia dell'ambiente, quale obiettivo prioritario e generale della propria azione amministrativa;

h) favorire la valorizzazione e il recupero qualificato dei centri storici

come patrimonio irrinunciabile del territorio comunale e centro delle attività economiche - culturali e sociali della città;

i) operare per l'attuazione di un efficiente sistema di sicurezza e assistenza sociale, di tutela attiva delle persone in situazioni di disagio fisico, psichico ed economico al fine del loro superamento, anche favorendo e sostenendo le associazioni del volontariato;

l) coordinare in collaborazione con i Comuni del territorio del comprensorio e con le istituzioni a livello provinciale e regionale:

- l'assetto e l'utilizzo del territorio e la salvaguardia dell'ambiente;

- la programmazione e lo sviluppo del commercio, della piccola e media industria, dell'artigianato e del terziario avanzato;

- la promozione dei prodotti agricoli locali, con particolare attenzione alle colture biologiche, il rilancio del turismo, collegato alla valorizzazione della produzione artigianale e alla promozione dei prodotti agricoli, nonché alla fruizione del patrimonio artistico e culturale della zona;

- il sostegno all'iniziativa economica, pubblica e privata, ed alle forme di associazionismo e di cooperazione;

m) partecipare alle iniziative, nell'ambito dell'Unione Europea e in quello internazionale, per lo sviluppo di forme di cooperazione, di scambi e di rapporti con comunità locali ed enti territoriali di altri paesi, improntati all'affermazione dei valori della pace, della libertà e della democrazia;

n) al fine di promuovere l'integrazione sociale, razziale e culturale dei popoli, il Consiglio Comunale prevede forme di gemellaggio con

altre città.

### **Art. 5 - Funzioni**

1. La potestà di governo del Comune per l'esercizio delle funzioni ha come riferimento la popolazione ed il territorio comunale.

2. Il Comune esercita le funzioni proprie precipuamente nei settori organici dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, secondo i principi dello statuto, fatte salve le funzioni espressamente attribuite ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

3. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento, sia di cooperazione con altri Comuni e con la Provincia.

4. Il Comune svolge le proprie funzioni anche attraverso attività che possono essere adeguatamente esercitate dall'autonoma iniziativa dei cittadini e delle formazioni sociali.

5. Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare.

6. Le funzioni per i servizi di competenza statale sono esercitate dal sindaco quale ufficiale del Governo.

7. Il Comune esercita, altresì, le funzioni allo stesso conferite con legge dello Stato e della Regione, secondo il principio di sussidiarietà.

8. Le funzioni di cui al comma 7 (sette), sono esercitate secondo i rapporti finanziari e le risorse fissate dalla legge. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale o regionale

possono essere affidate al Comune dalla legge che regola anche i relativi rapporti finanziari assicurando le risorse necessarie.

### **CAPO 3 - RAPPORTI ISTITUZIONALI**

#### **Art.6 - Rapporti con la Regione e gli altri Enti Locali**

1. Al Comune è attribuita la generalità dei compiti e delle funzioni amministrative in base ai principi stabiliti dalla legge e secondo la sua dimensione territoriale, associativa ed organizzativa, con esclusione delle sole funzioni che richiedono l'unità di esercizio a livello regionale.

2. Con legge regionale sono dettati i principi della cooperazione tra gli enti locali e tra questi e la Regione al fine di realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali.

3. Il Comune promuove, in forme idonee, la cooperazione con i Comuni, con le Province e con le Regioni, per realizzare un efficiente sistema delle autonomie locali finalizzato allo sviluppo economico, sociale e civile. A tal fine il Comune contribuisce alla definizione delle forme e dei modi di partecipazione degli enti locali alla formazione dei piani, dei programmi e degli altri provvedimenti della Regione. In particolare interviene nella determinazione dei criteri e delle procedure per la formazione degli atti e degli strumenti della programmazione socio-economica, della pianificazione territoriale, attuativi dei programmi regionali e concernenti i Comuni e le Province.

4. Il Comune concorre, in modo autonomo, alla determinazione degli obiettivi contenuti in piani e programmi dello Stato e della Regione e

provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specificazione ed attuazione.

5. Il Comune promuove, con altri Comuni, le più ampie forme di collaborazione e cooperazione per effettuare in modo continuato funzioni e servizi pubblici organizzabili e gestibili a livello sovra e pluricomunale.

6. Il Comune adegua la propria normativa a quella dell'Unione Europea, recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.

## TITOLO II - Istituti di partecipazione e decentramento

### **CAPO 1 – DECENTRAMENTO TERRITORIALE**

#### **Art. 7 - Le Circoscrizioni**

1. Il territorio del Comune potrà essere ripartito in circoscrizioni di decentramento.

2. La delimitazione territoriale e la denominazione delle circoscrizioni saranno stabiliti dal regolamento sul decentramento.

Le modifiche della delimitazione territoriale, del numero delle circoscrizioni sono approvate dal consiglio comunale con la maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati, su richiesta delle circoscrizioni interessate, o previa loro consultazione.

3. Il Consiglio Circoscrizionale è eletto a suffragio diretto contemporaneamente all'elezione del Consiglio Comunale con sistema proporzionale. Il regolamento sul decentramento stabilisce il numero dei componenti del consiglio di circoscrizione, le modalità di elezione degli stessi, nonché la loro durata in carica.

4. Sono elettori della Circoscrizione gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio, nonché i cittadini stranieri non comunitari e apolidi che abbiano risieduto legalmente e abitualmente in Italia nei 6 (sei) anni precedenti rispetto alla data di svolgimento della consultazione, di cui almeno 2 (due) nel territorio comunale, e che ne abbiano fatto richiesta.

5. Possono essere candidati anche i cittadini stranieri non comunitari e apolidi che abbiano risieduto legalmente e abitualmente in Italia nei 6 (sei) anni precedenti rispetto allo svolgimento della consultazione di cui almeno 2 (tre) nel territorio comunale.

6. Il regolamento sul decentramento relativamente alla disciplina delle elezioni dei consiglieri circoscrizionali stranieri non comunitari ed apolidi, contenente le modalità di esercizio di tali diritti, di competenza del Consiglio Comunale, deve prevedere criteri il più possibile oggettivi, per accertare il periodo di residenza, l'effettività della permanenza sul territorio e il grado di stabile radicamento, anche come indice di un'ottimale volontà di integrazione di adattamento agli usi e costumi del paese ospitante, degli stranieri non comunitari ed apolidi ai fini della loro ammissione al diritto di elettorato attivo e passivo”

#### **Art. 8 - Organi delle Circoscrizioni**

1. Sono organi delle circoscrizioni: il consiglio circoscrizionale e il presidente.

## **Art. 9 - Consiglio Circostrizionale**

1. Il consiglio circostrizionale rappresenta le esigenze della popolazione della circostrizione, nell'ambito dell'unità del Comune, ne cura gli interessi, promuovendo iniziative, formulando proposte inerenti la sua competenza, partecipando al funzionamento dei servizi decentrati ed alla gestione dei beni e servizi comunali esistenti nel territorio della circostrizione.

2. Il consiglio circostrizionale esercita funzioni consultive obbligatorie su tutti gli atti a carattere generale e di programmazione e pianificazione inerenti la popolazione ricompresa nel territorio della circostrizione; esercita altresì le eventuali funzioni allo stesso delegate dal consiglio comunale.

3. Il regolamento sul decentramento stabilisce le materie e le modalità di esercizio delle funzioni di cui al comma 2. (due).

4. Ogni consiglio circostrizionale può formulare al consiglio comunale mozioni, interpellanze, interrogazioni, nonché avanzare proposta di atto deliberativo su attività e materie riguardanti la circostrizione secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento e dal regolamento del consiglio comunale.

5. Spettano ai consiglieri di circostrizione, in quanto compatibili, le medesime prerogative previste dalla legge e dallo statuto per i consiglieri comunali, limitatamente agli atti di competenza della circostrizione e secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento.

### **Art. 10 - Presidente**

1. Il presidente è eletto dal consiglio circoscrizionale nel suo seno a maggioranza dei 2/3 (due terzi) dei consiglieri assegnati nelle prime tre votazioni e successivamente con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento.

2. Il presidente rappresenta la circoscrizione nei rapporti con gli organi comunali, convoca e presiede il consiglio di circoscrizione, tutela le prerogative dei consiglieri; esercita le funzioni delegategli dal sindaco, anche nella sua qualità di ufficiale di Governo.

3. Nell'esercizio delle sue funzioni il presidente si avvale di un ufficio di presidenza composto e nominato secondo le modalità previste dal regolamento sul decentramento.

4. L'ufficio di presidenza svolge funzioni di proposta e di attuazione di atti di competenza del consiglio circoscrizionale.

### **Art. 11 - Attribuzioni delle Circoscrizioni**

1. Il regolamento sul decentramento determina l'organizzazione, le funzioni, le modalità di assegnazione dei mezzi finanziari e patrimoniali alle circoscrizioni; detta inoltre le modalità di esercizio delle funzioni e dei compiti previsti dallo stesso.

## **CAPO 2 –DIFENSORE CIVICO- GARANTE DEL CONTRIBUENTE**

### **Art. 12 - Istituto del difensore civico**

1. E' istituito l'ufficio del difensore civico a livello comunale. Di tale istituto possono avvalersi i Comuni appartenenti all'ambito territoriale che ne riconoscano la funzione con proprio atto e

mediante stipula di apposita convenzione.

2. L'azione del difensore civico si svolge nei confronti del Comune e delle aziende autonome e speciali, delle istituzioni, dei gestori di servizi pubblici di competenza comunale e degli enti dallo stesso controllati.

3. Il Comune di Marigliano si fa promotore presso gli altri enti pubblici presenti nel territorio affinché il difensore civico possa essere autorizzato ad operare anche al loro interno.

### **Art. 13 - Funzioni del difensore civico**

1. Il difensore civico vigila sul buon andamento e sull'imparzialità dell'azione amministrativa. Agisce in particolare a tutela dei diritti e degli interessi dei cittadini in attuazione delle leggi, del presente statuto e dei regolamenti del Comune.

2. Il difensore civico, d'ufficio o sulla base delle segnalazioni pervenute, nei limiti delle proprie attribuzioni, contribuisce ad assicurare un miglior risultato dell'azione amministrativa finalizzando il proprio intervento ad una costruttiva collaborazione e al perseguimento dell'interesse pubblico.

3. Il difensore civico svolge il proprio incarico in piena indipendenza